

31.1.2024

A9-0014/182

Emendamento 182

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

*(17) Tale dichiarazione dovrebbe essere
ottenuta prima di qualsiasi emissione
deliberata di piante NGT di categoria 1
per fini diversi dall'immissione in
commercio, quali ad esempio per prove
sul campo che devono aver luogo nel
territorio dell'Unione, in quanto i criteri si
basano su dati disponibili prima delle
prove sul campo e non dipendono da tali
prove. Qualora nel territorio dell'Unione
non debbano essere effettuate prove sul
campo, gli operatori dovrebbero ottenere
tale dichiarazione prima di immettere sul
mercato il prodotto NGT di categoria 1.*

soppresso

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/183

Emendamento 183

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in

soppresso

AM\1295773IT.docx

PE756.833v01-00

commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta a livello di Unione al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/184

Emendamento 184

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze rigorose per garantire che le dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole. **soppresso**

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/185

Emendamento 185

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) La verifica dello status di una pianta NGT di categoria 1 è di natura tecnica e non comporta alcuna valutazione del rischio né considerazioni in materia di gestione del rischio e la decisione sullo status è unicamente dichiarativa. Di conseguenza, quando la procedura è condotta a livello di Unione, tali decisioni di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva, sostenuta dall'assistenza scientifica e tecnica fornita dall'Autorità.

soppresso

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/186

Emendamento 186

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Le decisioni che dichiarano lo status di una pianta NGT di categoria 1 dovrebbero assegnare un numero di identificazione alla pianta NGT interessata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali piante quando sono inserite nella banca dati e per fini di etichettatura del materiale riproduttivo vegetale da esse derivato.

soppresso

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/187

Emendamento 187

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Le piante NGT di categoria 1 dovrebbero rimanere soggette a qualsiasi quadro normativo applicabile alle piante selezionate in modo convenzionale. Come nel caso delle piante e dei prodotti convenzionali, tali piante NGT e i relativi prodotti saranno soggetti alla legislazione settoriale applicabile in materia di sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, alimenti, mangimi e altri prodotti, nonché a quadri orizzontali quali la legislazione sulla conservazione della natura e la responsabilità ambientale. A tale riguardo, gli alimenti NGT di categoria 1 che presentano una composizione o una struttura significativamente modificata che incide sul valore nutrizionale, sul metabolismo o sul livello di sostanze indesiderabili dell'alimento saranno considerati alimenti nuovi e rientreranno pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶ e saranno oggetto di una valutazione dei rischi in tale contesto.

soppresso

⁴⁶ **Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento**

(UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 188**Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi**

a nome del gruppo The Left

Relazione**A9-0014/2024****Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 23***Testo della Commissione**Emendamento*

(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁴⁷ vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. ***Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. Il ricorso a nuove tecniche genomiche è attualmente incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori. Anche l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.***

(23) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁴⁷ vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM.

⁴⁷ Regolamento (UE) 2018/848 del

⁴⁷ Regolamento (UE) 2018/848 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/189

Emendamento 189

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) È opportuno adottare disposizioni destinate a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'uso delle varietà vegetali NGT di categoria 1, al fine di assicurare che le catene di produzione che desiderano rimanere esenti da NGT possano farlo, salvaguardando in tal modo la fiducia dei consumatori. Le piante NGT che hanno ottenuto una dichiarazione sullo status di pianta NGT di categoria 1 dovrebbero essere elencate in una banca dati accessibile al pubblico. Al fine di garantire la tracciabilità, la trasparenza e la scelta degli operatori, durante la ricerca e la selezione delle piante, la vendita di sementi agli agricoltori o la messa a disposizione a terzi in qualsiasi altro modo di materiale riproduttivo vegetale, è opportuno che il materiale riproduttivo vegetale di piante NGT di categoria 1 sia etichettato come NGT di categoria 1.

soppresso

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/190

Emendamento 190

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Le piante NGT di categoria 2 dovrebbero rimanere soggette alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, i loro rischi devono essere valutati. È opportuno prevedere norme speciali per adeguare le procedure e alcune altre norme di cui alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003 alla natura specifica delle piante NGT di categoria 2 e ai diversi livelli di rischio che esse possono comportare.

soppresso

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/191

Emendamento 191

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Affinché le piante e i prodotti NGT di categoria 2 possano essere emessi nell'ambiente o immessi in commercio, tali piante e prodotti dovrebbero rimanere soggetti a un'autorizzazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Tuttavia, data la grande varietà di tali piante NGT, la quantità di informazioni necessarie per la valutazione del rischio varierà caso per caso. Nei suoi pareri scientifici sulle piante sviluppate mediante cisgenesi e intragenesi⁴⁸ e sulle piante sviluppate mediante mutagenesi mirata⁴⁹, l'Autorità ha raccomandato flessibilità in relazione alle prescrizioni in materia di dati per la valutazione del rischio di tali piante. Sulla base dei criteri per la valutazione del rischio delle piante prodotte mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e intragenesi⁵⁰ dell'Autorità, le considerazioni sui precedenti di utilizzo sicuro, sulla familiarità con l'ambiente, sulla funzione e sulla struttura della sequenza o delle sequenze modificate/inserite dovrebbero contribuire a stabilire il tipo e il numero di dati necessari per effettuare la valutazione del rischio di tali piante NGT. È pertanto necessario stabilire principi e criteri generali per la valutazione del rischio di

soppresso

tali piante, prevedendo nel contempo flessibilità e la possibilità di adeguare le metodologie di valutazione del rischio al progresso scientifico e tecnico.

⁴⁸ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, Mullins E, Bresson J-L, Dalmay T, Dewhurst IC, Epstein MM, Firbank LG, Guerche P, Hejatko J, Moreno FJ, Naegeli H, Nogué F, Sánchez Serrano JJ, Savoini G, Veromann E, Veronesi F, Casacuberta, J, Fernandez Dumont A, Gennaro A, Lenzi, P, Lewandowska A, Munoz Guajardo IP, Papadopoulou N e Rostoks N, 2022. *Parere scientifico aggiornato sulle piante sviluppate mediante cisgenesi e intragenesi (solo in EN)*, EFSA Journal 2022; 20(10): 7621, 33 pagg., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7621>.

⁴⁹ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, Naegeli H, Bresson J-L, Dalmay T, Dewhurst IC, Epstein MM, Firbank LG, Guerche P, Hejatko J, Moreno FJ, Mullins E, Nogué F, Sánchez Serrano JJ, Savoini G, Veromann E, Veronesi F, Casacuberta J, Gennaro A, Paraskevopoulos K, Raffaello T e Rostoks N, 2020. *Applicabilità del parere dell'EFSA alle nucleasi sito-dirette di tipo 3 per la valutazione della sicurezza delle piante sviluppate utilizzando le nucleasi sito-dirette di tipo 1 e 2 e la mutagenesi diretta mediante oligonucleotide (solo in EN)*, EFSA Journal 2020; 18(11): 6299, 14 pagg., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6299>.

⁵⁰ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, Mullins E, Bresson J-L, Dalmay T, Dewhurst IC, Epstein MM, Firbank LG, Guerche P, Hejatko J, Moreno FJ, Naegeli H, Nogué F, Rostoks N, Sánchez Serrano JJ, Savoini G, Veromann E, Veronesi F, Fernandez A, Gennaro A,

Papadopoulou N, Raffaello T e Schoonjans R, 2022. Dichiarazione sui criteri per la valutazione del rischio delle piante prodotte mediante mutagenesi mirata, cisgenesi e intragenesi (solo in EN), EFSA Journal 2022; 20(10): 7618, 12 pagg., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7618>.

Or. fr